

TRIBUNALE DI Napoli Nord

III Sezione Civile

Il giudice dott.ssa Satta Cristiana, nel procedimento iscritto al r.g. fall. n. 23.19, esaminato il piano come modificato in data 21.5.2019 e valutati i chiarimenti resi nel corso della procedura, osserva quanto segue

Fatto e diritto

I ricorrenti dichiarano di avere una esposizione debitoria momento della presentazione del ricorso, pari ad Euro 90.128,11 come di seguito indicata:

- mutuo ipotecario stipulato con Banca pop. Novara s.p.a. oggi ceduto a Leviticus SPV S.R.L. € 72953,4874;
- cartelle esattoriali nei confronti dell'agente della riscossione € 15.137,28 per Pagliuca ed € 383,35 per Iavarone.

Gli istanti sono comproprietari in ragione di $\frac{1}{2}$ dell'immobile sito in Aversa alla via Marmora n. 22 fg. 9 map. 246 sub 4 cat. a/4 e al f. 500 map 246 sub. 4 cat. 5, il cui valore immobiliare per l'intero è di euro 60.000 secondo la perizia del ctu nominato in sede di procedura esecutiva; nonché dei beni mobili rappresentati dall'arredamento della propria casa coniugale, di modico valore in quanto datato nel tempo.

Il sig. Pagliuca è allo stato inoccupato dall'anno 2017 e la signora Iavarone ha di recente avviato un'attività sartoriale in relazione alla quale risultano redditi per l'anno 2018 per euro 1.700,00.

Il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e dalla figlia Pagliuca Anna studentessa universitaria economicamente non autosufficiente.

L'organismo di composizione della crisi, sulla base della documentazione fornita dai debitori ed anche alla luce degli elementi rinvenuti nelle banche dati dell'ISTAT ha ritenuto congruo l'ammontare delle spese medie mensili quantificate in € 940,00.



I ricorrenti hanno proposto di ristrutturare il proprio debito offrendo il pagamento integrale dei creditori prededucibili, ovvero dell'OCC e dei legali ed il pagamento del credito privilegiato nei limiti del valore del bene (pari all' 82,25% del debito) e del 100% del debito relativo a crediti privilegiati vantato da ADR, nonché del 3% dei crediti chirografari, compreso il debito residuo di Leviticus spv srl degradato al chirografo per la quota eccedente il valore del bene ipotecato.

Il pagamento è previsto mediante versamento di n. 144 rate come riportato a pag. 14 della proposta e di seguito riportato:

Creditori	Grado	Credito	Piano	%	Proposta a saldo	Rata Mensile	Nr	Inizio
OCC	Prededuazione	€ 4.948,28	€ 4.948,28	100%	€ 3.463,80	€ 288,65	12	1° anno
Spese legali	Prededuazione	€ 2.396,52	€ 2.396,52	100%	€ 2.396,52	€ 199,71	12	1° anno
Totale Prededucibili		€ 7.344,80			€ 5.860,32	€ 488,36		
LEVITICUS SPV s.r.l.	Ipotecario	€ 72.953,48	€ 52.500,00	82,25%	€ 52.500	€ 397,73	132	2° anno
LEVITICUS SPV s.r.l.	Chirografo		€ 20.453,48	3%	€ 613,60	€ 5,11	120	2° anno
AER Pagliuca	Chirografo	€ 11.342,26	€ 11.342,03	3%	€ 340,26	€ 2,84	120	2° anno
AER Pagliuca	Privilegio	€ 3.795,02	€ 3.795,02	100%	€ 3.795,02	€ 31,63	120	2° anno
AER Lavaronc	Privilegio	€ 336,57	€ 336,57	100%	€ 336,57	€ 25,55	8	rottamazione AFR
Comune di Aversa Pagliuca	Privilegio	€ 1.654,00	€ 1.654,00	100%	€ 1.654,00	€ 13,78	120	2° anno
Totale		€ 90.081,33			€ 59.239,46	€ 476,64		
Totale Generale		€ 97.426,13		67%	€ 65.099,78			

Segue schema riepilogativo delle rate da pagare

Nr Rate	Importo	tipo creditore
12	€ . 513,91	crediti prededucibili, rata rottamazione
12	€ . 476,64	credito ipotecario, crediti privilegiati e chirografari, rottamazione
108	€ . 451,09	credito ipotecario, crediti privilegiati e chirografari
12	€ . 397,73	Credito ipotecario
Tot. 144		

L'organismo di composizione della crisi ha attestato, negli atti redatti ex art 9 legge 3 del 27-1-2012 con riferimento alla diligenza prestata nell'assumere le obbligazioni, ha evidenziato come all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo i debitori era perfettamente in grado di adempiere l'obbligazione percependo un reddito congruo.

Ha evidenziato come l'indebitamento è stato conseguente alla perdita del lavoro del sig. Pagliuca, licenziato il 2.10.2008 ed inoccupato fino al 2012 ed alle patologie da cui è risultato affetto che oltre a comportare spese mediche non



prevedibili hanno limitato la possibilità di trovare un'occupazione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro in data 30.11.2012.

In relazione al piano così come proposto, ha presentato osservazioni la Leviticus spv s.r.l. a mezzo della propria mandataria Credito fondiario spa contestando la durata del piano alla luce dell'alternativa liquidatoria.

Il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali* ".

Dall'analisi compiuta emerge che l'attuale indebitamento è connesso come correttamente rilevato dall'OCC deùalla contrazione dei redditi conseguenti alla perdita del lavoro del sig. Pagliuca ed alla malattia da cui lo stesso è affetto.

Orbene, ritiene il giudicante che come correttamente rilevato anche dall'OCC ed emergente dalla documentazione in atti, sussiste la meritevolezza richiesta dalla legge.

In particolare si osserva quanto al mutuo contratto nel 2006 che all'epoca l'ammontare della rata fosse sostenibile dal ricorrente, avendo percepito redditi per euro 21.000,00 tantochè ha sempre provveduto al regolare pagamento fino all'anno 2013. Quanto ai debiti residui, si tratta di debitoria nei confronti del solo agente della riscossione per un ammontare non particolarmente ingente.

Non risulta per contro alcun debito per finanziamento concesso da altri sitituti bancari.

L'indebitamento, pertanto, alla luce dei rilievi effettuati non può in alcun modo esser qualificato come colpevole e porta ad escludere un atteggiamento poco oculato del debitore.

Gli insieme degli elementi di fatto così evidenziati portano il giudicante ad escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed a ritenere che l'indebitamento non sia colposo



ma conseguente alle improvvise ed imprevedibili riduzioni delle entrate sopra descritte.

Per quanto concerne la censura sollevata dalla Credito fondiario spa in merito alle tempistiche di pagamento rispetto all'alternativa liquidatoria, si evidenzia come i proponenti offrano il pagamento in misura superiore al valore dell'immobile considerato che propongono il pagamento anche del 3% del credito residuo eccedente la quota privilegiata.

In merito infine alla fattibilità del piano si osserva come lo stesso OCC ne abbia attestato la fattibilità dell'adempimento alla luce dei redditi percepiti dal garante Pagliuca Michele, fratello del proponente, che ha correttamente sottoscritto la proposta unitamente ai proponenti assicurando finanza esterna col proprio reddito per consentire il pagamento delle rate.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, assorbiti gli ulteriori profili in contestazione, è possibile dai coniugi Pagliuca e Iavarone.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto dai signori Pagliuca Giuseppe e Iavarone Rosa;
- dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.
- dispone che del presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 23.6.20

Il giudice



Dott.ssa Cristiana Satta

